



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2^a (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

1^a seduta: giovedì 4 luglio 2019

Presidenza del presidente della 2^a Commissione OSTELLARI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1075) CRUCIOLI – *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Discussione e rinvio)

| | |
|--|--------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 4, 5 |
| D'ANGELO (M5S), relatrice per la Commissione giustizia | 3 |
| GARRUTI (M5S), relatore per la Commissione affari costituzionali | 4 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1075) CRUCIOLI – *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1075.

Ha facoltà di parlare la relatrice per la Commissione giustizia, senatrice D'Angelo.

D'ANGELO, *relatrice per la Commissione giustizia*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo prevede la soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contestuale devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo o, per le controversie in materia di indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, al giudice ordinario.

Nello specifico, l'articolo 1 sopprime i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche una volta decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. A tal fine, più nello specifico, questa disposizione normativa abroga il Titolo IV, relativo al contenzioso, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e, altresì, l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, concernente invece la costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.

L'articolo 2 devolve le controversie già di competenza dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, che sono attribuite invece al giudice ordinario.

Con riguardo all'individuazione del giudice amministrativo competente, il secondo comma fa rinvio all'articolo 13 del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.

L'articolo 3 modifica il Codice del processo amministrativo, intervenendo sull'articolo 133 abrogando le riserve competenziali facenti capo ai

tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche e assegnando al giudice ordinario la competenza sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti l'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa e, invece, al giudice amministrativo la competenza in merito alla demanialità delle acque, ai limiti di corsi o bacini, a qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, a risarcimenti danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione oppure ai ricorsi avverso casi di espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca. Tale disposizione normativa, inoltre, alla lettera *d*), comma 1, attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito i ricorsi ad oggi di competenza dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche.

L'articolo 4 apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici al fine di sostituire i riferimenti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche con quelli relativi ai TAR, cui ora si viene ad attribuire la competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore Garruti.

GARRUTI, *relatore per la Commissione affari costituzionali*. Signor Presidente, proseguo nell'illustrazione del provvedimento.

L'articolo 5 reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data, per i quali sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori. Le segreterie dei TAR e del Consiglio di Stato sono poi tenute a comunicare alle parti (comma 3), nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo e a sua volta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio; la mancata proposizione della quale determina, altrimenti, l'estinzione del giudizio medesimo (comma 4). Inoltre, contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche per i quali non sia decorso il termine di impugnazione è ammesso l'appello al Consiglio di Stato, mentre contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ed in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente (comma 7). Infine, per i giudizi di revocazione, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, è competente il TAR o il Consiglio di Stato (comma 8).

L'articolo 6 prevede che, conseguentemente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura sia aumentata di un posto di primo presidente

aggiunto della Corte di cassazione e sia altresì modificata la tabella B sul ruolo organico della magistratura, allegata alla legge n. 71 del 1991, concernente la dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali. Allo stesso modo, l'organico del personale amministrativo già assegnato al Tribunale superiore delle acque è assegnato alla Corte di cassazione, mentre quello attribuito ai tribunali regionali delle acque è trasferito alle corti d'appello competenti per territorio. In entrambi i casi, tuttavia, il personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per l'illustrazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,28.

